



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 01/07/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2011, n. 1392

Direttive per l'applicazione delle norme contenute nel D.P.R. 371/98. Convenzione Nazionale Farmaceutica. Integrazione.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dal Responsabile P.O. Ufficio Politiche della Salute, confermata dal Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2974 del 28.12.2010 ha approvato le procedure che le Commissioni tecniche aziendali, istituite ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 371/98 e i Servizi Farmaceutici territoriali delle AA.SS.LL. della Regione Puglia, dovranno adottare per l'esame delle ricette spedite dalle farmacie convenzionate contenenti eventuali irregolarità.

In detto atto di Giunta sono stati riportati i casi di regolarizzazione previsti dal comma 6 art. 4 del D.P.R. 371/98 fra la ASL e le farmacie interessate.

Al punto 5) è stata specificata la sostituibilità del principio attivo in farmacia, nell'ambito della lista di trasparenza.

Si ritiene necessario al riguardo dettagliare specificatamente di seguito i casi in cui è consentita la sostituzione da parte del farmacista del farmaco generico equivalente prescritto dal medico con altro farmaco equivalente:

- 1) quando il medico prescrive al paziente il solo principio attivo o il principio attivo con la specifica del titolare dell'AIC, il farmacista può sostituirlo con altro generico di prezzo inferiore o uguale con il consenso del paziente - il farmaco dispensato deve corrispondere per dosaggio a quello prescritto;
- 2) il farmacista non può sostituire il farmaco equivalente prescritto dal medico con altro equivalente avente prezzo superiore a quello prescritto;
- 3) quando il medico prescrive il principio attivo del farmaco specificando il nome del titolare dell'AIC con l'annotazione della sua insostituibilità, il farmacista non può procedere in alcun modo alla sostituzione del farmaco prescritto.

Si ritiene, inoltre, utile specificare che quando nella ricetta viene indicato il principio attivo e il nome del titolare AIC ed il farmaco ha un prezzo superiore al farmaco "brand", se non viene specificata la sua insostituibilità da parte del medico, il farmacista, a richiesta del paziente, potrà sostituire il generico con il farmaco "brand" avente prezzo inferiore.

### **COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Fulvio Longo

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

## DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

- di integrare il punto 5) della D.G.R. n. 2974 del 28.12.2010 dettagliando i seguenti casi in cui è consentita da parte del farmacista la sostituzione del farmaco generico equivalente prescritto dal medico:

1. quando il medico prescrive al paziente il solo principio attivo o il principio attivo con la specifica del titolare dell'AIC, il farmacista può sostituirlo con altro generico di prezzo inferiore o uguale con il consenso del paziente - il farmaco dispensato deve corrispondere per dosaggio a quello prescritto;
2. il farmacista non può sostituire il farmaco equivalente prescritto dal medico con altro equivalente avente prezzo superiore a quello prescritto;
3. quando il medico prescrive il principio attivo del farmaco specificando il nome del titolare dell'AIC con l'annotazione della sua insostituibilità, il farmacista non può procedere in alcun modo alla sostituzione del farmaco prescritto;

- di specificare che quando nella ricetta viene indicato il principio attivo e il nome del titolare AIC ed il farmaco ha un prezzo superiore al farmaco "brand", se non viene specificata la sua insostituibilità da parte del medico, il farmacista, a richiesta del paziente, potrà sostituire il generico con il farmaco "brand" avente prezzo inferiore;

- di precisare che, le procedure, di cui sopra, entrano in vigore dall'approvazione del presente provvedimento, mentre le ricette oggetto di contestazione, già all'esame delle Commissioni tecniche aziendali, che presentano anomalie palesemente non conformi agli articoli del DPR 371/98, dovranno essere inviate per la relativa valutazione alla Commissione farmaceutica regionale, che è stata nominata con provvedimento n. 214 del 7.6.2011 dal Dirigente del Servizio PATP;

- di notificare il presente atto ai Direttori Generali, ai Direttori dei Servizi Farmaceutici territoriali delle AA.SS.LL., alle Commissioni tecniche aziendali e alla Federfarma Puglia;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno AlbaSasso